

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23.12.2002

Modificato con

- Delibera di C.C. n. 13 del 25.03.2004**
- Delibera di C.C. n. 28 del 23.03.2006**
- Delibera di C.C. n. 40 del 26.06.2006**

INDICE

TITOLO I

GENERALITA'

Funzioni, responsabilità e competenze

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

TITOLO II

TRATTAMENTO DEL CADAVERE

Denuncia della causa di morte e accertamento del decesso

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Periodo di osservazione

Articolo 9

Locale di osservazione

Articolo 10

Camera mortuaria

Articolo 11

Obitorio

Articolo 12

Funzione pubblica del locale di osservazione e obitorio

Articolo 13

Feretro

Articolo 14

Articolo 15

Trasporto

Articolo 16

Disposizioni generali del servizio dei cimiteri

Articolo 17

TITOLO III

REGOLAMENTO EDILIZIO NEI CIMITERI

Piani cimiteriali

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Ossario comune

Articolo 23

TITOLO IV

SEPOLTURA

Inumazione e tumulazione

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Cremazione e imbalsamazione

Articolo 30

Articolo 31

Esumazione e estumulazione

Articolo 32

Articolo 33

Soppressione dei cimiteri

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Reparti speciali dentro i cimiteri

Articolo 37

Sepolcri privati fuori dei cimiteri

Articolo 38

Articolo 39

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 40

TITOLO I

GENERALITA'

Funzioni, responsabilità e competenze

Articolo 1

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria.

2. Per tali norme s'intendono quelle sulla destinazione della salma, sul trasporto di questa, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali ivi connessi, sulla concessione delle aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché alla vigilanza sulla costruzione dei sepolcri, sulla cremazione ed in generale su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia della salma.
3. Per tutto quanto non riportato, ma in ogni caso inerente all'argomento, valgono i dettami di legge specifici in materia.

Articolo 2

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono di competenza comunale.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria, o un suo delegato secondo decretazione sindacale, ricopre il ruolo di responsabile di polizia mortuaria.
3. La custodia e la cura del cimitero è affidata dall'amministrazione comunale ad un suo dipendente o ad una ditta appaltatrice del servizio. La responsabilità del servizio è a cura:
 - a) dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli aspetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alle autorizzazioni, a privati, per interventi edilizi
 - b) dell'Ufficio di Stato Civile per quanto riguarda la tenuta dei registri, tra i quali copia del registro di sepoltura sul quale vengono annotati: nome e cognome del defunto, data di nascita, data e luogo di morte, numero di sepoltura progressivo e data della medesima. Inoltre la concessione dei loculi e delle aree per inumazione e tumulazione e per l'autorizzazione alla sepoltura

Articolo 3

1. L'amministrazione comunale cura che all'interno del cimitero, siano evitate situazioni di pericolo alle persone o cose e non si assume responsabilità per gli atti commessi nel luogo da persone estranee ad essa, anche in relazione all'uso difforme dal consentito di mezzi e di strumenti.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico quali: la visita necroscopica; il recupero e il trasporto delle salme accidentate, qualora non siano richiesti servizi o trattamenti speciali per i quali si rende necessario l'intervento specializzato e la deposizione delle ossa nell'ossario comune.
3. E' compreso nella gratuità, il servizio completo per salme di persone indigenti i cui averi non permettono di sostenere la relativa spesa. La gratuità è garantita fatto salvo che non vi siano familiari, altre persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico, accertabili anche mediante il servizio socio-assistenziale.

Articolo 4

1. L'Amministrazione comunale può stipulare delle convenzioni con le ditte operanti nel settore delle pompe funebri sul territorio comunale, al fine di gestire i servizi prestati elencati ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
2. Nella predetta convenzione è elencata la tipologia del servizio completo previsto all'articolo 3, comma 3.

Articolo 5

3. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto alla compilazione del registro delle sepolture.
4. Il registro può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta. Una copia del medesimo è conservata presso l'Ufficio di Stato Civile ed è tenuta aggiornata cronologicamente.
5. All'ingresso del cimitero è affisso l'orario di apertura e chiusura al pubblico.

TITOLO II

TRATTAMENTO DEL CADAVERE

Denuncia della causa di morte e accertamento del decesso

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni di legge sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, il responsabile di polizia mortuaria deve venire a conoscenza della malattia che ne sarebbe stata la causa, nonché il luogo, la data e l'ora del decesso, mediante opportuna dichiarazione rilasciata dal medico necroscopo, qualora il decesso sia avvenuto senza assistenza medica, viceversa la dichiarazione sarà rilasciata dal medico curante. In essa saranno eventualmente contenuti i dati riferiti a riscontri diagnostici ed accertamenti autoptici.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte deve essere redatta dal medico necroscopo.

3. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere redatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso. Le copie sono da consegnare all'Ufficio di Stato Civile, il quale si preoccupa di inviarne una all'A.S.L. competente entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 7

1. Nel caso in cui, dalla scheda di morte sia sorto, o sorga in ogni caso, il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Responsabile di Polizia Mortuaria provvederà immediatamente a comunicarlo all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
2. Nel caso di rinvenimento di resti mortali umani, colui che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Responsabile di Polizia Mortuaria il quale provvederà immediatamente a comunicarlo all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
3. **Nei casi di cui al comma 1 e 2 per il rilascio del permesso di seppellimento** occorre il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, si procederà come stabilito negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepoltura sono rilasciati esclusivamente dall'A.S.L. competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. competente accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

Periodo di osservazione

Articolo 9

1. Nessun cadavere può essere chiuso nel feretro, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, prima dell'avvenuta certificazione di morte, salvo nei casi di decapitazione e maciullamento.
2. Il cadavere può essere inumato, tumulato o cremato unicamente dopo il rilascio dell'autorizzazione specifica, anche prima delle 24 ore dal decesso, purchè dopo l'avvenuta certificazione di morte di cui al punto 1.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, per proposta del responsabile delegato dall'A.S.L. competente, il responsabile di polizia mortuaria può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Locale di osservazione

Articolo 10

1. L'amministrazione comunale deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico
 - c) ignote, in cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
2. Durante il periodo di permanenza nel locale di osservazione del cadavere, deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o tramite apparecchiature a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. L'ammissione al locale di osservazione è autorizzata dal responsabile di polizia mortuaria

Camera mortuaria

Articolo 11

1. In essa va prevista l'eventuale sosta del feretro prima del seppellimento. Deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
2. La camera deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
3. Le pareti di essa, fino all'altezza di 2 m, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ossia essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile. Il pavimento, costruito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere anche assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Obitorio

Articolo 12

1. L'amministrazione comunale deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.
2. Durante il periodo di permanenza nell'obitorio del cadavere, deve essere assicurata la sorveglianza diretta o tramite apparecchiature a distanza.
3. L'ammissione all'obitorio è autorizzata dal responsabile di polizia mortuaria.

Funzione pubblica del locale di osservazione e obitorio

Articolo 13

1. Il comune può disporre del locale di osservazione e dell'obitorio, unicamente in gestione diretta, oppure in regime di convenzione con altri enti locali, istituti universitari o con le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero aventi i requisiti richiesti dalle leggi in materia.

Feretro

Articolo 14

1. Trascorso il periodo di osservazione, di cui all'articolo 9, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato/i morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere decentemente vestito o almeno avviluppato in un lenzuolo.

Articolo 15

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 20 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi di ogni punto, sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Tali procedure sono praticabili solo nel caso in cui il trasporto del feretro sia contenuto in una distanza massima di 100 km.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, il cadavere deve essere chiuso in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco a perfetta tenuta e quindi in un'altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm. Tale procedura è praticabile anche per tutti i casi in cui il trasporto del feretro è superiore a 100 km.
3. Per le cremazioni, la salma deve essere chiusa in una cassa avente le caratteristiche di cui al comma 1, se deve essere trasportata ad una distanza inferiore ai 100 km, altrimenti con le caratteristiche di cui al comma 2 se la distanza è superiore ai 100 km.

4. In caso di persona morta per malattia infettiva- diffusiva, la salma deve essere chiusa in duplice cassa avente le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura dei necrofori, dovrà essere presente il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore sarà applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita, di morte e il numero di registrazione del defunto. In caso di salma di persona sconosciuta è sufficiente imprimere la data di morte.
Nel caso in cui la salma proviene da un altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche dei commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Nel caso in cui, durante il trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ai sensi del comma 2.

Trasporto

Articolo 16

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. Fatto salvo i casi previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, il trasporto del cadavere è a pagamento.
3. Il Comune, per qualunque tipologia di trasporto a pagamento di cadavere, può esigere il versamento di un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale.
4. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei diritti fissi hanno natura tributaria, affluiscono in conti di bilancio distinti e sono a destinazione vincolata per la copertura degli oneri sociali derivanti dalla effettuazione dei servizi previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
5. Il Comune stabilisce annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio, la misura massima delle tariffe vigenti nel proprio territorio, da applicare dagli esercenti l'attività funebre, per quanto concerne il tipo di trasporto a pagamento di cadaveri maggiormente diffuso in ambito comunale.
6. L'esercente l'attività funebre è tenuto a depositare in Comune, presso l'Ufficio di Stato Civile, la prima volta e ad ogni variazione, il prezzario delle forniture e prestazioni rese.
7. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, la quale deve essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.
8. I carri destinati al trasporto di cadaveri devono rispondere alle caratteristiche di idoneità previste dalle vigenti leggi in materia.
9. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali umani o di ceneri entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero oppure fuori del comune, è autorizzato dal responsabile di polizia mortuaria. L'autorizzazione deve essere comunicata comunque al Sindaco del comune nel quale avverrà il seppellimento. Nel caso in cui sia richiesta la sosta della salma in ambiti comunali intermedi, l'autorizzazione dovrà essere comunicata comunque ai singoli Sindaci interessati.
10. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, dovranno essere trasportati presso i luoghi di osservazione previsti all'articolo 10.
11. Nel caso in cui dalla denuncia della causa di morte risulti che il **decesso è avvenuto per malattia infettiva-diffusiva o il cadavere sia portatore di radioattività il Responsabile di Polizia Mortuaria informa il servizio dell'A.S.L. competente al fine di verificare l'esistenza di specifici rischi sanitari.**
12. Il corteo funebre deve seguire la via più breve dall'abitazione, o dal posto di osservazione, o dall'obitorio dove giace il defunto al luogo religioso prescelto e da questo al cimitero, oppure direttamente al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Il corteo non deve far soste arbitrarie lungo il tragitto e non deve essere interrotto da persone, veicoli o quant'altro se non per causa di forza maggiore o con autorizzazione comunque da parte del Sindaco. In particolari casi di viabilità, il corteo può seguire percorsi alternativi.
13. In caso di cremazione, il trasporto del cadavere in un altro comune per essere cremato ed il trasporto delle sue ceneri al luogo del loro definitivo deposito, può avvenire mediante un unico decreto da parte del responsabile di polizia mortuaria.
14. Per il trasporto all'estero oppure dall'estero, devono essere rispettate le prescrizioni previste ai sensi delle leggi vigenti in materia.
15. Il feretro proveniente da un altro comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione rilasciata dal responsabile di polizia mortuaria.
16. Il trasporto per e da altro Stato è vincolato alla diversa regolamentazione ai sensi delle vigenti norme in materia.
17. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dall'abitazione dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.
18. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, fatto salvo le autorizzazioni previste negli articoli precedenti, non sono soggette ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Devono comunque essere raccolte in apposite cassette di zinco, di spessore non inferiore a 0,66 mm, saldate a fuoco e recanti il nome e cognome del defunto. Nel caso in cui del contenuto non fosse possibile l'identificazione, esse recheranno unicamente la data e il luogo del ritrovamento delle medesime.

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Articolo 17

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la loro residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una tomba o cappella di famiglia, esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, dietro espressa richiesta dei parenti;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento secondo l'articolo 8; i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Il responsabile dell'A.S.L. competente, può controllare il funzionamento del cimitero e proporre al responsabile di polizia mortuaria eventuali provvedimenti per migliorare e assicurare il servizio

TITOLO III

REGOLAMENTO EDILIZIO NEI CIMITERI

Piani cimiteriali

Articolo 18

1. L'amministrazione comunale, presso il proprio U.T.C., deve essere dotata di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni 2 anni, o quando si è creato un nuovo cimitero, o quando si è soppresso quello vecchio, o quando a quello esistente si sono apportate modifiche e ampliamenti.
3. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di uno nuovo devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. All'approvazione si procede a norma delle leggi sanitarie.
4. L'Amministrazione comunale, presso l'ufficio di Stato Civile, aggiorna l'anagrafe cimiteriale tenendo conto delle sepolture avvenute, attua la vendita dei loculi e delle aree per la costruzione delle cappelle funerarie. Inoltre controlla il termine delle concessioni per il recupero delle aree, segnalando all'ufficio tecnico i dati relativi in modo che esso possa aggiornare la planimetria di cui al comma 1.

Articolo 19

1. La relazione tecnica che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai vari tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e i viali destinati al traffico interno e delle eventuali costruzioni accessorie.
3. Gli elaborati grafici devono essere redatti in scala adeguata e riportare tutto quanto citato al precedente comma.

Articolo 20

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/34.
2. E' vietato costruire, nella fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di 2,5 m o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate mediante

riporto di terreni estranei.

5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna, e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 0,5 m dal fondo della fossa per inumazione.

Articolo 21

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Nel caso in cui il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area è calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno, destinata ai campi di inumazione, occorre tenere presente anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'articolo 33. Si tiene conto anche di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. Nell'area non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private; b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti ai cimiteri; d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

Articolo 22

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno deve essere sufficientemente provveduto di opportuni scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro, o altra idonea recinzione, avente un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano esterno di campagna.

Ossario comune

Articolo 23

1. **L'ossario comune** deve consistere in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

TITOLO IV

SEPOLTURA

Inumazione e tumulazione

Articolo 24

1. Il campo, all'interno del cimitero, destinato alla sepoltura per inumazione (all'aperto e/o al coperto) deve rispondere a delle caratteristiche di idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tale campo deve essere suddiviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire, senza soluzione di continuità, iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente procedendo fila per fila.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante una targhetta con il numero progressivo. Nel caso in cui non vi siano familiari, altre persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico, accertabili anche mediante il servizio socio-assistenziale, il costo della medesima è a carico del comune.
3. Tale cippo sarà posto a cura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone in seguito l'assetto sino alla costipazione del terreno. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre 10 anni di età devono avere, nella loro parte più profonda (a 2

m.), la lunghezza di 2,2 m e la larghezza di 0,8 m. e devono distare, l'una dall'altra, almeno 0,5 m. da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di persone sotto i 10 anni di età devono avere, nella parte più profonda (a 2 m.), una lunghezza media di 1,5 m. una larghezza di 0,5 m. e devono distare almeno 0,5 m da ogni lato.

5. A completamento di quanto già citato nell'articolo 9, comma 2, le tavole del fondo in un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ad una distanza di 20 cm. l'uno dall'altro, ed assicurato con mastice idoneo. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione sarà fatta con corde o a braccia o tramite un mezzo meccanico di sicuro impiego.
7. Salvo disposizioni giudiziarie nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, etc...
8. Sulle fosse ad inumazione, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e i rami non s'ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi anche arbusti purché di altezza inferiore a 1,1 m. In caso di inadempienza l'amministrazione comunale provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.
9. Sulle fosse **per inumazione** è possibile il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni riportate nelle tabelle incluse nel presente regolamento, di cui fanno parte integrante e contestuale, e previo il pagamento della relativa tassa di concessione. Trascorso il periodo minimo di 10 anni, tali ricordi possono essere riutilizzati oppure lasciati al libero arbitrio dell'amministrazione comunale.

Articolo 25

1. L'amministrazione comunale può concedere ai privati l'uso di: aree per tombe di famiglia o cappelle, loculi individuali, nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati **dalla Commissione Edilizia Comunale. Nella la costruzione di nuove tombe deve essere garantito il passaggio laterale di 50 cm. da una tomba all'altra. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro senza ostacolare parimenti l'accesso ai loculi delle tombe confinanti costruite o da costruire.** All'atto della presentazione del progetto deve essere definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25 di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La misurazione di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Per le nicchie cinerarie dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m.0,50. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri è sufficiente l'usuale collocazione di piastra in marmo, o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
4. Per tutto ciò che quant'altro concerne la tumulazione in loculo, soprattutto sull'aerazione dei medesimi, fare riferimento a quanto specificato nei termini del D.Lgs.285/90
5. I costi delle concessioni sono fissate con Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Le spese di manutenzione delle costruzioni di cui al comma 1, sono in solido a carico dei privati concessionari.
7. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: ad una o più persone per esse esclusivamente, ad enti, corporazioni, fondazioni. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. **Hanno titolo alla sepoltura, oltre al coniuge, i parenti e gli affini entro i vincoli di parentela riconosciuti dall'art. 77 del Codice Civile.**
- 7 bis **Il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro così come stabilito nella concessione originaria. E' consentito ai concessionari raccogliere i resti tumulati per far posto a nuove salme. In conformità alle indicazioni riportate al 3° comma del presente articolo in ogni loculo del manufatto potranno essere collocate n.° 3 cassetine per resti mortali o ceneri. In tal caso il referente deve comunicare quanti loculi della concessione originaria vengono destinati alla collocazione di resti o ceneri.**
8. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal D.Lgs. 285/90, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta presentata al responsabile di polizia mortuaria di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. Le valutazioni per quanto riguarda la sussistenza o meno delle benemerienze è demandata al giudizio del responsabile di polizia mortuaria, udito il parere del Sindaco, sulla base di documentazioni presentate in proposito.
9. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

10. **Ad opera finita, prima dell'uso, dette tombe devono essere sottoposte a collaudo tecnico allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.**
11. **Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Il concessionario e i suoi aventi causa per morte possono regolare l'utilizzo del manufatto nel rispetto degli aventi diritto individuati nel comma 7. In caso di decesso del concessionario, gli eredi che hanno titolo sulla concessione, nei limiti dell'art. 77 del V titolo del codice civile, sono tenuti a comunicare, entro 12 mesi, agli uffici demografici il nominativo del referente per le comunicazioni relative all'utilizzo del manufatto. Qualora il concessionario o i suoi aventi causa per morte dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 la rinuncia personale al diritto di sepoltura a favore di altro beneficiario individuato tra i legittimi successori, quest'ultimo deve presentare istanza per il rilascio di una nuova concessione corredando la domanda con la documentazione attestante le rinunce.** Nel caso di abbandono di tombe di famiglia già avute in concessione, l'amministrazione comunale ha il diritto di rientrare nella piena disponibilità di esse, acquisendo anche la proprietà e il possesso delle opere murarie costruite nel sottosuolo o soprassuolo con libertà di cessione a terzi. I costi da sostenere per l'eventuale rimessa in pristino delle condizioni necessarie per il riutilizzo delle medesime saranno a totale carico del concessionario. Lo stato di abbandono della tomba e la conseguente decadenza della concessione, saranno dichiarati con apposito provvedimento dell'U.T.C. previo accertamento delle precarie condizioni strutturali e diffida al concessionario o ai suoi aventi causa, se noti, a provvedere entro un congruo termine. Dell'avvio del procedimento di decadenza sarà dato avviso pubblico nelle forme opportune (avvisi sulla tomba, nel cimitero, eventualmente anche a mezzo stampa).
12. Il nuovo concessionario dovrà pagare all'amministrazione comunale una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
13. Nessun'opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione.
14. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 50 salvo rinnovo.
15. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno richiederne la riconferma. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità dell'amministrazione comunale. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della medesima sarà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
16. L'amministrazione comunale darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
17. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno dell'amministrazione comunale e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
18. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
19. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
20. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto, che deve essere redatto entro 6 mesi dalla concessione. Trascorsi tali termini l'amministrazione comunale rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.
21. Fermo restando la sufficiente disponibilità di posti è consentita la concessione dei loculi e/o cellette ossario a persone ancora in vita purchè abbiano superato i 65 anni di età o, in mancanza del requisito di età, nel caso in cui sia stato inumato o tumulato nel cimitero comunale il coniuge o un parente in linea retta di 1° grado. Potrà parimenti prescindere dal requisito dell'età di almeno 65 anni, nel caso di concessione contestuale ad entrambi i coniugi in vita, quando uno di essi abbia già raggiunto detta età.
22. **Il concessionario o chi per esso richiede un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni ecc...) s'intende agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, il Comune resterà estraneo all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti.**
23. **Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'U.T.C. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.. Inoltre deve essere comunicato al custode del Cimitero l'intenzione di eseguire i lavori e debbono essere compilati e firmati i moduli all'uopo disponibili presso il custode stesso. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi e nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre.**

Articolo 26

1. Non potrà essere fatta concessione di aree, per sepoltura privata, a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private ad enti, corporazioni e fondazioni, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario sino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal D.Lgs. 285/90, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta presentata al Responsabile di polizia mortuaria di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. Le valutazioni per quanto riguarda la sussistenza o meno delle benemeritenze è demandata al giudizio del Responsabile di polizia mortuaria, udito il parere del Sindaco, sulla base di documentazioni presentate in proposito.

Articolo 27

1. E' consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali, purchè essa avvenga rigorosamente in loculi che abbiano uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e comunque nei seguenti casi:
 - a) in tomba di famiglia nell'attesa che il comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
 - b) in tomba di famiglia nell'attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - c) in tomba di famiglia per un periodo massimo di anni 5 nei casi non contemplati dalle lettere a) e b) di cui sopra
2. La tumulazione provvisoria, di cui al comma precedente, può avvenire solo dietro il consenso di tutti gli aventi diritto.
3. L'amministrazione comunale può predisporre dei loculi per tumulazioni provvisorie in attesa di quanto previsto alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

Articolo 28

1. I loculi possono contenere un solo feretro oppure nr.3 cassette per i resti mortali.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone per le quali fu fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione ha la durata di anni 50, dalla data della concessione stessa.
4. Alla scadenza di tale termine l'amministrazione comunale rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. **Il diritto d'uso dei loculi, qualunque sia la durata delle concessioni, verrà meno allo scadere del 2° anno successivo al decesso dell'avente diritto all'uso qualora risulti all'Amministrazione che la salma è sepolta in altro sito o nelle stesso cimitero.**
Ai superstiti del defunto verrà riconosciuto dall'Amministrazione l'indennità di retrocessione prevista dall'art. 29 c. 2 del regolamento, ripartita tra gli eredi, nella misura prevista dal Codice Civile salvo patti contrari.
Nel caso non venissero rintracciati gli eredi, l'Amministrazione Comunale accantonerà l'indennità di retrocessione spettante per un periodo di due anni, allo scadere del quale tale somma costituirà economia di spesa.

Articolo 29

1. Le lampadine votive, le decorazioni gli abbellimenti e le iscrizioni **particolari** (da porre sulle lapidi **delle tombe** e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dall'amministrazione comunale. **Sulla lapide di copertura dei loculi e delle cellette C.li è consentita l'apposizione di targhe in bronzo delle seguenti dimensioni: Targa Loculi cm. 33 x 19h – Targa ossari cm. 27 x 13h. Il concessionario provvede a proprie spese ad applicare sulla lapide la targa in bronzo delle dimensioni previste recante l'iscrizione dei dati del defunto comprendenti il nome, il cognome, la data di nascita, la data del decesso. E' inoltre consentita la scritta di una frase a carattere affettivo.** E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.
2. E' consentita la retrocessione all'amministrazione comunale di area o loculo cimiteriale non utilizzati. Nel caso di retrocessione l'amministrazione comunale rimborserà la somma commisurata alle tariffe vigenti, per i residenti da almeno un anno nel comune, alla data della domanda di retrocessione secondo le seguenti percentuali e, comunque,

in misura non superiore al prezzo pagato all'atto della concessione:

- a) fino ad un anno $\frac{3}{4}$
- b) da 1 anno a 5 anni $\frac{1}{2}$
- c) da 5 a 10 anni $\frac{1}{3}$
- d) da 10 a 25 anni $\frac{1}{4}$
- e) da 25 a 50 anni $\frac{1}{5}$
- f) per quelle antiche già concesse a tempo indeterminato $\frac{1}{6}$

Ove insista nell'area un manufatto, l'U.T.C. provvederà ad eseguire una perizia di stima dello stesso. Il valore così determinato del manufatto sarà sommato alla tariffa stabilita per l'area cimiteriale. Le spese derivanti dalla estumulazione o dalla raccolta dei resti tumulati nella tomba sono a carico del nuovo concessionario.

3. **I loculi e le cellette liberati dai feretri a seguito di estumulazioni, ordinarie o straordinarie, ritorneranno in pieno possesso dell'Amministrazione Comunale.**

Nel caso di estumulazioni straordinarie, l'Amministrazione Comunale rimborserà la somma commisurata alle tariffe vigenti, per i residenti da almeno un anno nel Comune, alla data di retrocessione secondo le seguenti percentuali e, comunque, in misura non superiore al prezzo pagato all'atto della concessione:

- a) **Fino ad un anno $\frac{1}{2}$**
- b) **da un 1 anno a 5 anni $\frac{1}{3}$**
- c) **da 5 a 10 anni $\frac{1}{4}$**
- d) **da 10 a 15 anni $\frac{1}{5}$**
- e) **oltre i 15 anni nessun rimborso sarà dovuto.**

L'amministrazione Comunale potrà nuovamente concedere il loculo o la celletta alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione ridotta del 10%.

Cremazione e imbalsamazione

Articolo 30

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal responsabile di polizia mortuaria, dietro presentazione dei seguenti documenti: estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o **resa ad un funzionario incaricato, ai sensi del T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445**. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione. Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata del responsabile delegato dall'A.S.L. competente dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
3. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
4. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una celletta o tomba di famiglia, appositamente predisposte. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie di esse sono quelle stabilite all'art.25, comma 3.
5. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al precedente articolo 16, comma 9, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del responsabile delegato dall'A.S.L. competente nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in cellette private.
7. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dei dettami del T.U. 1265/34 si farà constatare da apposito verbale in tre copie originali, dei quali uno rimane presso il responsabile della custodia del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo è, trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 31

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del responsabile delegato dall'A.S.L. competente, da medici legalmente abilitati e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Responsabile di polizia mortuaria che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con riportata l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo e l'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività devono rispettare le prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia

Esumazioni e estumulazioni

Articolo 32

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Nel caso di una sepoltura privata, le prime si fanno quando è trascorso **almeno** un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri sono disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. **Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono autorizzate dal Responsabile di Polizia Mortuaria in osservanza delle norme previste dal D.Lgs 285/90, dalla Circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10. Nelle more dell'approvazione del Nuovo Regolamento Di Polizia Mortuaria le esumazioni e le estumulazioni sono regolate secondo le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 115/6947 del 5.8.2002. Salvo gli interventi richiesti dall'autorità giudiziaria, sono richieste da chi ha facoltà di disporre della salma al fine di trasferirla in altra sepoltura o destinarla alla cremazione. E' consentita la tumulazione nella stessa tomba. Durante i lavori di esumazione od estumulazione, a seconda dell'entità dei lavori stessi, potrà essere stabilita la chiusura del cimitero al pubblico.**
2. **Le esumazioni ordinarie e straordinarie, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero. L'amministrazione provvederà, per quanto possibile, ad avvisare i familiari del defunto, se noti e reperibili. Almeno un mese prima delle esumazioni ordinarie si provvederà a collocare appositi avvisi sulle lapidi interessate alla esumazione e ad affiggere agli ingressi del Cimitero l'elenco dei campi di inumazione e delle sepolture per cui termina il periodo di rotazione.**
3. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate. In tal caso i resti devono essere posti in una cassetta di zinco ai sensi del precedente articolo 15, comma 2. **La fossa rimasta vuota e scoperta, dovrà essere disinfettata e così pure il terreno circostante e la terra che circondava il feretro. A seguito di queste operazioni la fossa sarà ricolmata.** Le lapidi, i cippi, etc... devono essere ritirati dal responsabile della custodia del cimitero. Essi rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
Le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83 del D.P.R.285/90 sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona è necessario richiedere preventivo parere al Servizio di Igiene Pubblica che provvederà al controllo della causa di morte. Se il parere rilasciato dall'A.S.L. sarà negativo l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo dalla morte.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che fossero rinvenute saranno consegnate all'Ufficio di Stato Civile per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore dell'amministrazione comunale.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al D.P.R. 915/82, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
6. Prima che sia trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 50 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria o l'autorizzazione del Responsabile di polizia mortuaria..

Articolo 33

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione **salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria. Sono autorizzate dal Responsabile di Polizia Mortuaria in qualsiasi periodo dell'anno considerando**

L'opportunità in relazione alle condizioni climatiche. Sono eseguite alla sola presenza dell'addetto al Cimitero.

2. **I feretri estumulati allo scadere delle concessioni**, compresi eventualmente quelli delle sepolture private a concessione perpetua, se si trovano in condizione di **completa mineralizzazione si devono raccogliere immediatamente e si depongono in cassette ossario altrimenti, in caso contrario, dovranno essere inumati dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione o praticando una opportuna apertura nella cassa metallica o sostituendo la cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti.** In caso di esumazioni straordinarie, ordinate dall'autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito in luogo opportuno a cura del responsabile della custodia del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e sentito il parere dell'A.S.L. competente a tutela dell'igiene.
3. **Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile di Polizia Mortuaria dopo qualsiasi periodo di tempo dalla tumulazione ed in qualsiasi mese dell'anno considerando l'opportunità in relazione dei fattori climatici. Si eseguono a condizione che il feretro abbia una buona tenuta alla sola presenza dell'addetto al cimitero. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi ed è eseguita dallo stesso.** Osservate le condizioni della cassa essa sarà sollevata con mezzi meccanici. Esaminata anche nel sottofondo se presenta segni di logoramento sarà chiusa in una cassa metallica preventivamente preparata. **Qualora l'addetto constati la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento potrà avvenire unicamente dopo che il feretro venga sistemato in cassa metallica.** Il trasporto sarà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'estumulazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba, rimasta vuota e scoperta, dovrà essere disinfettata e così pure l'area circostante. Speciale cura dovrà aversi per il telone cerato e il carrello del trasporto. I necrofori, i responsabili della custodia del cimitero, gli affossatori e tutti coloro che direttamente e manualmente hanno partecipato all'operazione dovranno attenersi alle disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda la dotazione dei mezzi personali ed il relativo trattamento.
4. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni straordinarie per conto ed interesse di privati, saranno versate nella casse comunali le somme di compensi per assistenza ed opera del personale stabilite con delibera di Giunta Comunale.
5. **Al solo scopo di estumulare le salme sepolte in loculi sovrapposti in tombe interrato, al fine di non movimentare altri feretri, ove possibile, è necessario effettuare lo scavo esterno nei viali di accesso alle tombe stesse.**

Soppressione dei cimiteri

Articolo 34

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. La soppressione è deliberata dal consiglio comunale, sentito il parere del responsabile delegato dell'A.S.L. competente.

Articolo 35

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se no siano trascorsi almeno 15 anni dalla data dell'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'amministrazione comunale e deve essere mantenuto in stato di decorosa conservazione.
2. Trascorso detto periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di 2 m e le ossa che si rinvencono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Articolo 36

1. In caso di soppressione gli enti e le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 50 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura dell'amministrazione comunale.
2. Le spese per la costruzione, o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i

patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
4. Nel caso in cui i concessionari si rifiutassero di farlo, tali materiali passano in proprietà all'amministrazione comunale.

Reparti speciali entro i cimiteri

Articolo 37

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 18, possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Responsabile di polizia mortuaria in concessione un'area adeguata all'interno del cimitero.
3. **Il Piano Regolatore Cimiteriale può prevedere altresì una o più aree da destinare a sepoltura di persone che si sono distinte per particolari meriti.**
4. **Nell'attesa dell'approvazione del Piano, la Giunta Comunale provvederà ad individuare e a delimitare, a tal fine, almeno un'area.**

Sepolcri privati fuori dei cimiteri

Articolo 38

1. Per la costruzione di cappelle private fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali di cui al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/34, occorre l'autorizzazione del Responsabile di polizia mortuaria, previa deliberazione di consiglio comunale, sentito il parere del responsabile delegato dall'A.S.L. competente. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita perizia tecnica.
2. Per la tumulazione in cappelle private, di cui al comma precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) occorre il nulla osta del Responsabile di polizia mortuaria, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
3. L'amministrazione comunale non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private, superiori a quelle previste per le sepolture private nei cimiteri.

Articolo 39

1. Le cappelle private, costruite fuori del cimitero, devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private all'interno del cimitero.
2. La loro costruzione e il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate, per un raggio di 200 m, da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto stabilite al comma precedente, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/34 sono soggetti, come i cimiteri comunali, alle normative vigenti.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 40

1. Il presente regolamento entrerà in vigore non appena espletate tutte le funzioni previste dalla legge e i regolamenti vigenti.